

Come è noto su Internet agiscono diversi operatori ognuno dei quali ha compiti e funzioni da cui discendono, o meno, responsabilità rispetto alla produzione e diffusione della pedo-pornografia. In genere si distinguono il *network provider* (il soggetto che rende disponibile l'infrastruttura di telecomunicazione); il soggetto che mette a disposizione dell'utente l'accesso a Internet, l'*access provider*; il soggetto che vende o mette a disposizione servizi connessi all'accesso e all'uso della rete, *service provider*; e il soggetto che produce i contenuti immessi in rete, il *content provider*.

La discussione attuale in merito alla determinazione delle norme e delle regolamentazioni più efficaci è incentrata essenzialmente sulle figure dell'*access provider* e del *service provider* poiché per quanto riguarda il fornitore di infrastrutture è evidente la sua estraneità alla commissione di reati e, al contrario, è invece palese la responsabilità del produttore dei contenuti. Le soluzioni non sono di facile individuazione, rilevandosi la difficoltà di effettuare un controllo e un monitoraggio sistematici di tutte le informazioni che vengono inserite in rete a livello mondiale. La normativa italiana e i provvedimenti normativi assunti a livello comunitario, si rileva da più parti, rispecchiano l'incertezza e la confusione generate dalla natura stessa dello strumento che dovrebbero regolamentare (si pensi ai problemi inerenti la proprietà intellettuale, la criminalità informatica, eccetera).

Sull'anonimato quale caratteristica dello strumento che favorirebbe la commissione di crimini è in corso una riflessione sulle possibilità di coniugare esigenze di rispetto della privacy con esigenze di tutela e persecuzione dei reati.

Sia rappresentanti politici, ad esempio il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, che tecnici del settore¹⁶ hanno proposto l'adozione di una forma di registrazione e conservazione dei dati denominata "anonimato protetto" che, come è stato spiegato, consisterebbe nell'obbligo da parte dei *provider* di fare richiesta e conservare in un *data base* sicuro i dati personali degli utenti, rendendosi disponibili a fornirli su richiesta dell'Autorità giudiziaria. A livello nazionale l'attenzione al problema è stata rivolta anche dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che il 5 ottobre 2000 ha approvato un progetto per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni. Si tratta di un'iniziativa volta ad analizzare, alla

¹⁶ Il riferimento è alle audizioni dinanzi alla Commissione bicamerale per l'infanzia del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dottor Lucio Stanca, in relazione alla tutela dei minori nella problematica della regolamentazione di Internet (avvenuta il 30 gennaio 2002) e dell'ingegner Paolo Nuti, Presidente dell'Associazione italiana Internet *providers*, e del dottor Matteo Fici, Presidente dell'Assoprovider, in relazione alla problematica della regolamentazione di Internet (in data 7 febbraio 2002).

luce della normativa vigente. l'impatto dei nuovi mezzi di comunicazione sui minori e a individuare nelle moderne tecnologie ulteriori possibili strumenti di prevenzione e controllo.

Il controllo sulle attività illegali in rete pone problemi legati alla necessità di conciliare finalità di indagine e di repressione dei reati con le esigenze di rispetto della privacy degli individui.

A livello europeo una recentissima iniziativa di indirizzo cui l'Italia ha aderito è la Convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio d'Europa, approvata dal Comitato dei ministri dell'Unione europea l'8 novembre 2001 e aperta alla firma il 23 novembre a Budapest. Alla definizione della Convenzione hanno collaborato 43 Paesi membri del Consiglio d'Europa oltre al Canada, agli Stati Uniti, al Giappone – che hanno uno *status* di osservatori – e al Sudafrica. La Convenzione costituisce un importante strumento per favorire la cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità informatica, attraverso l'armonizzazione delle procedure ed il potenziamento dell'assistenza giudiziaria in questi settori.

La Convenzione copre tre argomenti principali: l'armonizzazione delle leggi nazionali che definiscono i reati, la definizione delle procedure investigative e di perseguimento dei reati per affrontare le reti globali e l'istituzione di un sistema rapido e effettivo di cooperazione internazionale.

Per quanto riguarda i reati, affinché questi possano definirsi di tipo penale devono essere presenti due condizioni: devono essere commessi deliberatamente e “senza diritto” in modo tale che la responsabilità penale possa essere innescata. I reati sono divisi in quattro categorie:

- reati contro la confidenzialità, l'integrità e la disponibilità di dati e sistemi telematici: accesso illegale, intercettazione illegale, interferenza nei dati, interferenza di sistema, uso improprio degli strumenti;
- reati telematici: falsificazione e frode telematica;
- reati legati ai contenuti: produzione, divulgazione e possesso di pornografia infantile. Un protocollo riguarderà la propagazione di idee razziste e xenofobe sul web;
- reati legati alla violazione del copyright e diritti collegati: la distribuzione su vasta scala di copie pirata di opere protette ecc.

La Convenzione adotta regole fondamentali che dovrebbero rendere più facile per la polizia investigare i reati telematici grazie all'aiuto di nuove forme di mutua assistenza.

Questi includono: il mantenimento di dati immagazzinati nel computer; il mantenimento e la rapida notifica di dati relativi al traffico; sistemi di ricerca e confisca, rilevamento di dati sul traffico in tempo reale e intercettazione del contenuto dei dati. Al fine di proteggere i diritti umani e il principio di proporzionalità, queste regole sono soggette alle condizioni e salvaguardie previste nelle leggi degli Stati firmatari. In particolare il procedimento non può essere avviato eccetto a certe condizioni quali la previa autorizzazione da parte di un giudice o di un'altra autorità indipendente.

Oltre alle forme tradizionali di cooperazione internazionale, previste in testi quali le convenzioni europee sull'estradizione e sulla mutua assistenza negli affari penali, la nuova convenzione intende realizzare una cooperazione corrispondente ai poteri definiti nella convenzione e come conseguenza le autorità giuridiche e la polizia di un paese potranno raccogliere prove fondate su dati telematici per la polizia in un altro paese, sebbene non al fine di condurre investigazioni transfrontaliere. La Convenzione consacra un capitolo alla tematica dello sfruttamento sessuale dei minori. In particolare l'art. 9 obbliga le Parti contraenti ad elevare al rango di reato le diverse condotte legate alla produzione, messa a disposizione, diffusione, possesso e stoccaggio di materiale pornografico riguardante soggetti infantili, dando una definizione di materiale pornografico estremamente ampia (incluso il caso di una persona maggiorenne che appare con un minore o immagini ricreate al computer) nei casi in cui il soggetto della rappresentazione sia un minore.

Tra le più recenti iniziative assunte a livello europeo nella lotta alla diffusione di informazioni con contenuto illegale diffuse attraverso la rete Internet, da citare anche il Piano di azione 1999-2002 per la promozione di un uso sicuro di Internet allo scopo di combattere i contenuti illegali e nocivi della rete approvato nel dicembre 1998 dal Consiglio dell'Unione europea. Il Piano fu provvisto di un *budget* di 25 milioni di ecu per finanziare la diffusione di strumenti di autoregolamentazione nell'industria di settore compresi meccanismi di monitoraggio dei contenuti; incoraggiare le aziende ad adottare strumenti di filtro e di controllo; promuovere iniziative per accrescere la consapevolezza sui rischi della rete tra gli utilizzatori e sostenere la cooperazione internazionale.

In precedenza un importante impulso alla lotta contro la pedo-pornografia su Internet fu dato dalla Conferenza di Vienna del settembre 1999, che consentì di riunire esperti europei ed extraeuropei appartenenti a vari ambiti di intervento per la protezione e la tutela dell'infanzia dallo sfruttamento sessuale.

Accanto alla legge, uno strumento di regolamentazione cui si guarda con attenzione è il codice di condotta. Un primo Codice di autoregolamentazione per i servizi Internet è stato elaborato nel 1997 dal Ministero delle poste e telecomunicazioni: il testo di articola in 14 punti che stabiliscono una serie di responsabilità e di doveri per i *provider* che lo sottoscrivono. Oggi è nuovamente in corso una riflessione, anche a livello parlamentare e di governo, sulla necessità di promuovere l'adozione dei codici deontologici anche attraverso forme premiali per coloro che vi aderiscono. Successivamente al recente voto contrario del Parlamento europeo alla possibilità di imporre agli Internet Service Provider restrizione per l'accesso a Internet, si ritiene che la strada dell'autoregolamentazione possa essere quella più facilmente praticabile. Uno strumento tradizionalmente adottato a servizio dei processi di autoregolamentazione sono state le *hot-line* per segnalare la presenza in rete di siti pedofili. Le *hot-line* hanno inteso incoraggiare gli utilizzatori di Internet a collaborare con le forze di polizia e con la stessa industria del settore nella lotta alla diffusione di contenuti illegali nel network. Un esempio di *hot-line* indipendente è in Italia l'Associazione Telefono Arcobaleno e il progetto presentato dal Ministero delle comunicazioni.

Se la regolamentazione è una strada complessa, ma possibile, altri strumenti di tutela possono essere messi a disposizione in primo luogo delle famiglie grazie a soluzioni di tipo tecnologico. Tali strumenti possono essere installati direttamente sul computer, ad esempio filtri di navigazioni, quali *Cyber sentinel*, che funzionano attraverso liste automatiche di contenuti (*black list*) oppure liste predisposte anche dallo stesso utente che inibiscono la visione di pagine web in cui si rinvergono contenuti inseriti nella lista. Altra soluzione è la marcatura di sensibilità dei contenuti (PICS), una forma di controllo che tutti i *browser* mettono a disposizione, anche se ampia discrezionalità rimane circa quali contenuti marcare, una scelta influenzata da variabili di tipo soggettivo. I genitori possono anche ricorrere a un monitoraggio della navigazione dei figli attraverso il controllo delle operazioni memorizzate nella *cache*, un controllo che può essere fatto anche attraverso l'uso di appositi software. La tecnologia può assistere anche attraverso servizi offerti direttamente dall'*access provider*, ad esempio accessi condizionati oppure motori di ricerca filtrati pensati apposta per bambini e ragazzi, con informazioni sulla scuola, aiuti per i compiti a casa, siti dedicati a loro, giochi e quant'altro si trova in rete adatto alla navigazione da parte di minori. Esistono vantaggi e svantaggi nell'uso dei vari strumenti tecnologici, nonché limiti, ad esempio legati alla necessità di un aggiornamento costante dei criteri di filtraggio. Tra le varie forme di accesso

controllato ad Internet si segnalano in Italia alcune esperienze, quali *Retepulita.it* e il progetto *Davide.it*. La prima è un portale ideato per i bambini dagli otto ai 14 anni che mette a disposizione due modi di navigare sicuri, il primo gratuito, permette di collegarsi da qualsiasi città italiana a un nodo della rete di *Retepulita.it* e accedere così alle decine di migliaia di siti che attenti operatori hanno visionato e giudicato adatti ai minori. L'accesso gratuito permette di navigare all'interno del database di *Retepulita.it* per parecchie decine di ore trovando sempre siti e argomenti nuovi. Il secondo modo di utilizzare *Retepulita.it* è il sistema di navigazione sorvegliata *on line* in tempo reale. Sottoscrivendo un abbonamento a pagamento si attiva un sistema di *Parental Controller*, grazie al quale il bambino potrà navigare sull'intera rete mondiale di Internet seguito a distanza da operatori che impediscono al giovane navigatore di entrare in siti violenti. Il progetto *Davide.it* prevede un filtro in rete basato sull'analisi dei contenuti. Per poter utilizzare il filtro di *Davide.it* bisogna registrarsi al servizio, ottenendo così una User ID e una password, creare una nuova connessione e collegarsi ad un POP di *Davide.it*. Quando un minore si collega a Internet attraverso un POP collegato al Progetto entra in azione un filtro, che impedisce la visione dei siti contenenti pornografia, violenza e pedofilia. I siti filtrati sono più di 3 milioni.

Per quanto riguarda i fenomeni di pedo-pornografia via Internet un contributo importante alle misure di contrasto proviene dal lavoro della Polizia postale e delle telecomunicazioni che dal 1996 si impegna a perseguire i reati commessi per via telematica (per una descrizione delle attività si rimanda alla sezione sulle iniziative a livello centrale). Anche alcune associazioni dedicano da tempo un'attenzione specifica al fenomeno, tra le altre è importante ricordare il lavoro di Telefono Arcobaleno e del suo presidente Don Fortunato Di Noto, che svolge da anni una costante attività di segnalazione di siti pedofili alle autorità giudiziarie. La presenza italiana tra i siti rilevati e oggetto di denuncia da parte dell'Associazione non è particolarmente rilevante a conferma di una delle caratteristiche del fenomeno pedofilia e Internet in Italia, che vuole gli Italiani più facilmente collocati nella categoria dei fruitori piuttosto che dei produttori di materiali in Internet.

Tavola 1 - *Attività di Telefono Arcobaleno: siti denunciati* (Dati forniti dall'Associazione)

	Totale siti denunciati	Totale siti italiani
Dal 1996 al 2001	74.016	778
Nel 2001	12.114	139
Di cui oscurati	10.176	

I destinatari delle denunce effettuate da Telefono Arcobaleno confermano la natura transnazionale del reato e l'importanza di un forte grado di cooperazione tra le forze di polizia e di indagine a livello internazionale.

Tavola 2 - Attività di Telefono Arcobaleno: generale destinatari denunce

	Hostmasters	FBI	Interpol	Polizie estere	Autorità italiane
Destinatari delle denunce	5.664	(4.645)	(5.664)	275	2.207

(Dati forniti dall'Associazione)

Tavola 3 - Attività di Telefono Arcobaleno: destinatari italiani delle denunce

Dettaglio denunce italiane	Numero denunce presentate nell'anno 2001
Polizia Postale di Catania	1.423
Procura della Repubblica SR	703
Questura SR	(491)
N.I.T.	59
Altro (Procure italiane)	91

(Dati forniti dall'Associazione)

Dell'impegno di Telefono Arcobaleno è utile menzionare anche il diretto coinvolgimento in campagne di denuncia dell'attività di un noto gruppo organizzato di pedofili telematici il *Pedophile Liberation Front*, un'organizzazione che, all'interno della rete, cerca di favorire la creazione di contatti tra pedofili diffondendo documenti che sono vere e proprie apologie dell'abuso dei minori giustificate con argomentazioni quali il fatto che i bambini avrebbero una piena e matura sessualità condivisibile con quella degli adulti.

L'uso di Internet da parte di pedofili, come già segnalati, è connesso ad altre due forme di sfruttamento sessuale dei minori: il turismo sessuale e la prostituzione minorile. Per quanto riguarda la prima, Internet ha consentito di ampliare il bacino di clienti di agenzie che organizzano viaggi in aree del mondo dove più dilagante è la prostituzione di minori di tutte le età. In rete, più spesso via *newsgroup* circolano dei veri e propri prezzari differenziati a seconda del tipo di prestazioni, della nazionalità del minore, dell'età, della richiesta di particolari requisiti, ad esempio la verginità o l'uso o meno del preservativo, ed eventuali altre *facilities* di tipo più tradizionalmente turistico (tipo di albergo, spostamenti, eccetera).

Per quanto riguarda la prostituzione minorile. Internet offre alle organizzazioni criminali canali per un rapido scambio di comunicazioni finalizzato a promuovere la commercializzazione della “merce” disponibile. I turisti sessuali e i clienti di prostitute minorenni contribuiscono, poi, ad alimentare il circuito della pedo-pornografia inserendo in rete le immagini degli abusi commessi da loro stessi.

3.5 Problematiche e dinamiche sottostanti il fenomeno

Le manifestazioni di abusi su minori, con le loro diverse e diversificate esplicazioni eziologiche e di passaggio all’atto, innescano un coacervo di reazioni psicologiche, sociali, giuridiche e mediche che inevitabilmente necessitano una trattazione e una presa in carico multidisciplinare sia nei confronti dei diretti attori dell’evento (abusato, abusante e contesto di riferimento) che nei confronti della più vasta popolazione che viene informata dell’accaduto e che, inconsapevolmente o no, mette in atto dei meccanismi di attribuzione causale e di inferenza interpretativa sull’accaduto stesso.

Da qui la necessità, da un lato, di delinearne nettamente, dal punto di vista giuridico, gli ambiti e le tipologie di azioni che possono vedere un minore vittima di un reato e, dall’altro, di sensibilizzare e informare l’intera popolazione sugli strumenti a disposizione per la segnalazione, l’intervento e il trattamento nel caso di un abuso su minori.

La spiegazione, in termini di dinamiche psicologiche, ipotizzabile nei fenomeni di pedofilia, in quelli di produzione di materiale pornografico e, ancor di più, in quelli di pedo-pornografia con l’ausilio delle reti Internet, sono molteplici e con una rilevante complessità e interazione di ruoli. Occorre perciò far chiarezza sul “sistema” abusi sessuali su minori ammettendo che lo stesso reato può coinvolgere individui che potrebbero inseguire obiettivi psicologici, economici, familiari o sessuali interagenti ma anche opposti.

L’aumento delle segnalazioni di reati sessuali a danno di minori che negli ultimi anni vi è stato non si correla, come ormai ampiamente dimostrato, con l’effettivo incremento delle manifestazioni che, almeno per quanto riguarda gli abusi intrafamiliari, sono databili ad epoche ben più lontane. L’incremento dell’attenzione sui fenomeni sia può invece attribuire ad una presa di consapevolezza pubblica e privata dei diritti di minori e degli eventi che possono “minare” il loro corretto e lineare sviluppo evolutivo.

La cospicua attività di informazione e segnalazione, che le istituzioni pubbliche e del privato sociale, hanno avviato nell'ultimo decennio sulla tematica, ha effettivamente contribuito ad innalzare il livello di acquisizione nella popolazione della cosiddetta "cultura dell'infanzia". Parallelamente l'approvazione di normative nuove e elaborate *ad hoc* per i fenomeni in questione ha portato all'incremento anche della percezione della gravità giuridica del fatto con un aumento delle azioni di coordinamento e di repressione da parte delle Istituzioni a livello nazionale e internazionale.

Alcuni elementi critici richiedono una più attenta riflessione:

- La trattazione degli argomenti in questione sviluppa dinamiche emotive complesse anche nei soggetti che si apprestano ad affrontarle e supporta nella popolazione, definita in questo caso "ingenua", una presa di posizione ben precisa sulla causa, le manifestazioni e le conseguenze degli eventi in questione. Più nello specifico anche coloro i quali non abbiano mai trattato direttamente, o non si siano mai imbattuti in un caso concreto di sfruttamento sessuale su minori, o non ne abbiano mai neppure approfondito le conoscenze teoriche, riescono a verbalizzare e a mostrare coinvolgimento e convinzioni fortemente radicate da istanze superegoiche rigide. Ricorre, quindi, come costante l'assunzione di posizioni in un continuum che va dalla minimizzazione o negazione del reato fino alla più assoluta condanna morale dell'autore di reato e la richiesta di vendetta.
- La crescita di attenzione a fenomeni di sfruttamento quali la pedo-pornografia via Internet, da un lato, sembra confermare la tendenza della percezione pubblica ad identificare le manifestazioni di violenza su minori come prettamente costituenti eventi esterni alla sfera familiare o relazionale del minore. Le numerose ricerche in materia hanno, invece, purtroppo confermato che nella maggior parte dei casi la relazione pedofila è secondaria e parallela alla relazione parentale significativa che la vittima aveva stabilito con il suo abusante. Appare chiaro che la distorta percezione del fenomeno abuso sessuale e il rischio di una sensibilizzazione eccessiva sul problema pedo-pornografia possa ricoprire una valenza difensiva psicologica contro la presa di consapevolezza angosciosa dei reali aspetti predisponenti e intervenenti che hanno cause interne all'ambito familiare (trascuratezza materiale e affettiva, abusi,

maltrattamenti, eccetera) e delle misure utili a contrastare fenomeni derivanti come la produzione, lo scambio e l'uso di materiale pedo-pornografico.

- Lo studio delle manifestazioni di pedo-pornografia necessita una trattazione che non può prescindere dalla considerazione dell'interazione e interdipendenza tra i moventi pulsionali e i moventi economici e di potere. L'aumento dei casi di utilizzo di materiale pedo-pornografico e il correlato mercato dei cosiddetti "viaggi del sesso" comporta ingenti movimenti di capitali e intensifica il nascere di organizzazioni criminali internazionali. Dal punto di vista prettamente clinico, si può affermare che tale new economy produce l'abbassamento di freni inibitori e aumenta il rischio di passaggio all'atto per gli individui che manifestano tendenze pedofile latenti o occasionali. Più specificatamente l'offerta di vittime minorenni attraverso modalità facilmente raggiungibili permette anche al soggetto che non ha ben chiari i motivi della sua "irrequietezza" sessuale di sperimentare piaceri alternativi anche se per uno spazio-tempo limitato.

Di fronte all'allarme internazionale nei confronti dei rischi della navigazione nella rete Internet si rilevano posizioni contrapposte nell'opinione pubblica. Si può, infatti, notare chi, da un lato, investe enorme fiducia sulle potenzialità ludico-ricreative ed educative di Internet lasciando così i propri figli a navigare senza particolari timori e chi, dall'altro, ha sviluppato una vera e propria "ansia telematica" per sé e per la famiglia e ha, quindi, demonizzato l'intera rete fino ad apporre il divieto assoluto di utilizzo.

È superfluo far notare come l'equilibrio sia esattamente al centro delle suddette posizioni e sarà possibile raggiungerlo soltanto con un adeguato controllo della rete e corretti programmi di informazione e sensibilizzazione della popolazione sia sui rischi della stessa navigazione sia sulla sua valenza istruttiva e di ausilio pedagogico. Molto utili sono apparsi, i programmi di informazione attuati nell'ambito scolastico o da diverse polizie nazionali e internazionali che, all'interno dei loro siti istituzionali, hanno adottato dei personaggi di fantasia (animali o umani) rappresentativi della loro forza di polizia e, quindi, in uniforme che fungevano da conduttori di aree tematiche sul *Web*, indirizzate ai minori, con il ruolo di "consigliere" dei piccoli utenti. I particolari argomenti trattati riguardavano contenuti di rilevanza sociale su situazioni di rischio e pericolo in cui potrebbero incorrere i minori (pedofilia, adescamenti tramite Internet, violenza intrafamiliare ecc.) e venivano affrontati con strumenti didattici proiettivi e simbolici quali:

- utilizzo di strisce di fumetti:
- racconti di fiabe o favole:
- consigli pratici:
- integrazioni con supporti multimediali e interattivi di tipo ludico/ricreativo.

L'inserimento di sezioni *ad hoc* per bambini come nel sito *Web* delle forze di polizia italiane mira così al raggiungimento degli obiettivi contemporanei di informazione, sensibilizzazione dei minori stessi e dei loro genitori o insegnanti e di ausilio al processo di presa di consapevolezza e di introiezione delle funzioni di assicurazione e di intervento, non soltanto di tipo punitivo, che un operatore di polizia può assolvere.

3.6 Prospettive di azione

Date le riflessioni premesse, sembra ora delinearsi l'*iter* di intervento che, nel prossimo futuro dovrebbe fungere da linea guida per affrontare il fenomeno in questione e le sue diversificate manifestazioni.

La promozione di un uso sicuro di Internet da parte dei minori necessita quindi di misure di tipo normativo e regolamentare assunte a livello nazionale e internazionale, ma le difficoltà esposte richiedono in primo luogo un'opera di sensibilizzazione degli operatori del settore perché il rispetto della norma e delle regole si fondi su un'assunzione di responsabilità e una maturazione della consapevolezza circa la drammaticità dei fenomeni di violenza all'infanzia che circolano via Internet in forma di immagini e la gravità dell'impatto che certe immagini possono avere sul benessere psicofisico di bambini e ragazzi.

Un uso sicuro implica anche una sensibilizzazione delle famiglie attraverso iniziative di "acculturazione" all'uso di Internet. Da una recente indagine compiuta dall'*Eurispes* insieme a Telefono Azzurro, *I Providers e i diritti dei minori*, su un campione rappresentativo di minori distribuiti sul territorio nazionale e scelti tra gli alunni delle scuole elementari, risulta che un milione e mezzo di bambini utilizza abitualmente il computer e 350 mila navigano in Internet. Per quanto riguarda i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado (scuole medie) la stessa indagine ha evidenziato che sono circa 980 mila i ragazzi che utilizzano il computer e circa 134 mila quelli che utilizzano Internet. Si giudica che la dimensione dell'utenza minore italiana sia ancora in fase di crescita, è quindi strategico investire in occasioni

informativa e formative all'uso di Internet con i bambini e le bambine e con gli adolescenti, coinvolgendo la Scuola, ma anche le famiglie, sia i genitori che i familiari più anziani, ad esempio i nonni (ci sono interessanti esperienze di alfabetizzazione informatica rivolte alla Terza età), affinché accompagnino i bambini nell'uso di uno strumento che costituisce anche un ausilio allo studio e alla crescita.

Sul versante degli interventi di repressione dello sfruttamento dei minori usati per produrre pedo-pornografia, rimane fondamentale rafforzare il raccordo con le forze d'indagine a livello internazionale, stipulare accordi bilaterali di cooperazione con i paesi i cui bambini sono più frequentemente vittime delle organizzazioni criminali connesse a questo tipo di reati e contribuire alle operazioni di *screening* e controllo condotte a livello mondiale sui *data base* delle immagini raccolte in rete. E' altrettanto importante tenere presente la connessione che può esistere tra abuso sessuale e sfruttamento dei minori ai fini della produzione di materiale pedo-pornografico, come dimostrato dai risultati dell'*Operazione Gerione* di cui si dà conto nella parte dedicata alle iniziative dei ministeri.

Riveste, quindi, particolare importanza inserire nella formazione degli operatori che si occupano di abuso sessuale anche tematiche relative alle forme di sfruttamento sessuale dei minori.

Occorre, quindi, investire nei programmi di formazione e supervisione del personale con funzioni di polizia preventiva o repressiva, educativa, ricreativa, sociale e sulle famiglie allo scopo di giungere ad un sapere qualificato e aggiornato. Ciò anche allo scopo di identificare ed intervenire sugli eventuali processi psicologici di tali operatori impiegati che potrebbero influenzare anche inconsapevolmente la rilevazione e l'analisi delle manifestazioni di pedofilia e pedo-pornografia necessitano¹⁷.

¹⁷ Bibliografia

- Bagnara P.; *Violenza familiare: prevenzione e trattamento*, Franco Angeli, Milano, 1999
- Bandini T. e Gualco B., a cura di, *Infanzia e abuso sessuale*, Giuffrè editore, 2000, Milano.
- Bonifazi A. & Macri C.; *Pedofilia: aspetti clinici e psicosociali*, in Serra C. (a cura di): *Proposte di criminologia applicata-2000*, Giuffrè, Milano.
- Bonifazi A.; *La comunicazione nell'abuso sessuale su minori*, in Serra C. (a cura di): *Istituzione e comunicazione: segni e simboli della rappresentazione sociale del carcere*, 2° edizione, SEAM, Roma.
- Camarca C.; *I santi innocenti*, Baldini & Castaldi, Milano, 1998.
- Monni P.; *L'Arcipelago della Vergogna, turismo sessuale e pedofilia*, E.U.R., Roma, 2001.
- Reder P. & Lucey C.; *Cure genitoriali e rischio di abuso*, Erickson, Trento, 1997.
- Serra C.; *Istituzione e comunicazione*, SEAM, Roma, 199
- Serra C.; *Proposte di criminologia applicata 2000*, Giuffrè, Milano, 2000.

PARTE II

VIOLENZA E SFRUTTAMENTO SESSUALE SUI MINORI: I DATI DISPONIBILI

Presentate a grandi linee le caratteristiche principali dei fenomeni oggetto della legge 3 agosto 1998 n. 269, si passa, nella sezione che segue, a illustrare i dati disponibili sulle violenze all'infanzia. Come segnalato nel 1998 dalla Commissione nazionale per il coordinamento degli interventi in materia di maltrattamenti, abusi e sfruttamento sessuale di minori, la raccolta dei dati rimane ancora un aspetto problematico sia rispetto alla qualità che alla quantità delle informazioni. I dati disponibili a livello nazionale provengono in gran parte dall'area giudiziaria, alcune ricerche hanno indagato campioni costituiti dai minori seguiti dai servizi socio-assistenziali o sanitari di determinati territori, descrivendo le caratteristiche dei bambini vittime di abuso e sfruttamento, delle loro famiglie e degli interventi realizzati. Un'indagine descrittiva di questo tipo è stata realizzata in occasione della prima Relazione al Parlamento e ha raccolto dati su cinque tematiche: le vittime delle violenze sessuali, le tipologie e le caratteristiche delle violenze, gli autori dell'abuso, la rete dei servizi e gli interventi, l'intervento della magistratura.

Uno studio epidemiologico di ampia portata realizzato nel campo più generale del maltrattamento infantile è stato realizzato dall'Istituto superiore della sanità per valutare la prevalenza delle varie forme di violenza all'infanzia attraverso i dati di 19 servizi di Pronto soccorso pediatrico italiani. L'obiettivo principale del *Pediatric Emergencies Screening* 2000 (PES-2000) era di valutare la prevalenza dei casi di maltrattamento infantile che arrivano all'osservazione dei servizi di Pronto soccorso pediatrico (PSP)

La parte che segue illustra i dati ufficiali disponibili sulle violenze all'infanzia, riportando anche i risultati di un'indagine sui procedimenti aperti relativi alla legge n. 268/98 presso un campione di procure della Repubblica.

1. L'entità dei fenomeni di violenza e sfruttamento sessuale dei minori

Un punto dolente rimane la scarsa e frammentaria disponibilità di dati, specialmente sulle fattispecie di reato oggetto della legge n. 269/98: se l'ancora breve periodo di applicazione della legge può giustificare parte delle difficoltà incontrate nel reperire dati consolidati, il reiterarsi del problema anche sul versante delle informazioni riguardanti i reati di violenza sessuale suggerisce il permanere di difficoltà nella raccolta e nella gestione dei flussi informativi a livello nazionale un problema più volte segnalato nel corso degli anni, rispetto al quale va comunque segnalato il lavoro di adeguamento messo in atto dal Ministero dell'interno. Per quanto riguarda le informazioni disponibili, recentemente il Ministero dell'interno ha messo a disposizione dei dati che risentono in modo positivo della forte attività di tutela, preventiva e repressiva, su ogni forma di sfruttamento e di abuso nei confronti di minori. Tra i risultati raggiunti grazie a queste attività ricopre un ruolo di notevole importanza la nuova banca dati, nella quale vengono riportate oltre al numero, tutte le caratteristiche riguardanti i minori vittime di violenze sessuali (età, sesso, rapporto con l'autore, ecc...). La banca dati è stata realizzata presso la Direzione centrale della Polizia Criminale e nasce dalla collaborazione tra gli Uffici minori delle Questure, le Forze di Polizia e il Ministero dell'interno. L'utilità che questo strumento apporta alla Direzione centrale è quella di avere un mezzo di controllo capace di produrre dati relativi alle violenze in danno di minori in tempo reale, efficaci quindi per eventuali e mirate politiche anticrimine. Inoltre, viste anche le collaborazioni che il Ministero dell'Interno, in questi ultimi anni ha sviluppato con numerosi enti (Istat, Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza, Unicri), permette allo stesso di fornire dati utilizzabili a fini statistici su specifica richiesta.

Per un esame attento dei dati in questione vale la pena riprendere alcuni concetti già in parte esposti sul quaderno del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza *Le violenze sessuali sui bambini*.

L'analisi sulle violenze sessuali in danno di minori e sullo sfruttamento sessuale di bambini e bambine prenderà in considerazione le *vittime*, le *segnalazioni di reato* e le *persone denunciate*. Il quadro conoscitivo che sarà ricostruito, se da un lato offre una rappresentazione più articolata del fenomeno grazie ad una maggiore attenzione alle caratteristiche dell'evento,

resa possibile dalla nuova banca dati ricordata, dall'altro limita la possibilità di svolgere un'analisi temporale relativa alle nuove tipologie dei dati disponibili.

Quando si parla di "vittime" si intende il numero di soggetti passivi sia per i reati consumati che per quelli tentati. Il fenomeno è caratterizzato da un forte "sommerso" e non è possibile effettuare una vera e propria analisi quantitativa poiché, come è noto, si tratta di fenomeni che sfuggono alla rilevazione. Così, i dati quantitativi disponibili pur indicando linee di tendenza alle quali è necessario prestare attenzione, raffigurano un fenomeno presumibilmente sottostimato.

Ciò che si conosce contribuisce in ogni caso a costruire una percezione e una rappresentazione sociali dell'evento di cui è utile tenere conto perché esse guidano il pensiero e l'agire degli operatori.

Per *segnalazioni di reato* si intendono il numero delle comunicazioni pervenute dagli uffici periferici relativo alla fattispecie di reato; le segnalazioni risolte riguardano gli esiti positivi delle indagini e cioè l'identificazione e la denuncia del responsabile del delitto.

Verranno considerate poi le *persone denunciate*: a tal proposito è opportuno sottolineare che queste non corrispondono necessariamente con il numero dei "delitti" commessi relativi allo stesso reato. I motivi di tale differenza sono molteplici. Per esempio, se aumenta la fiducia dei cittadini di una determinata regione nelle forze dell'ordine e nel sistema giudiziario si possono avere in quella regione un alto numero di denunce anche in corrispondenza di meno delitti in quanto la denuncia non viene confermata. Le stesse forze dell'ordine possono, attraverso una presenza costante sul territorio e la capacità di contrastare la criminalità, far aumentare il numero di denunce in una zona più che in un'altra.

Molto importante è la tipologia di delitto presa in considerazione e di come tale delitto sia considerato dall'opinione pubblica. In pratica si introduce il concetto di tolleranza sociale, che fa sì che per un determinato delitto (in questo caso violenze sui minori) le denunce divergano semplicemente perché quel delitto sia giudicato, in una zona più che in un'altra, più o meno deplorabile.

Vale anche la pena ricordare che la legge n. 66/96 *Norme contro la violenza sessuale* e la legge n. 269/98 *Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione alla schiavitù* hanno certamente contribuito ad aumentare sia l'attenzione, la sensibilità e la propensione alla